

N. 07971/2010 REG.SEN.

N. 00828/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 828 del 2008, proposto da:  
Cad Società Cooperativo Sociale O.N.L.U.S., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Manicone,  
con domicilio eletto presso Antonio Rossi in Bologna, p.zza S. Martino 1;

contro

Comune di Cesena, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Ghezzi, con domicilio eletto presso  
Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

nei confronti di

Universis Società Cooperativa Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Fedozzi, Francesco  
Borsetta, Nadia Del Frate, con domicilio eletto presso Nadia Del Frate in Bologna, via Livraghi 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei verbali di gara redatti in data 8.7.2008 (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> seduta) e 15.7.2008 con i quali il Comune di  
Cesena, a seguito di esperimento di gara d'appalto servizi per l'affidamento del servizio di  
assistenza agli alunni con deficit grave nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di Cesena e  
Montiano per gli anni scolastici 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011, aggiudicava in via  
provvisoria il servizio alla UNIVERSIS Società Cooperativa Sociale, con sede in Udine, Via  
Cividina n.41/a;

del bando, del capitolato d'oneri e del disciplinare di gara;

della determinazione dirigenziale n.1488 del 1 settembre 2008 con la quale il Comune di Cesena ha  
provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto richiamato;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cesena e di Universis Società Cooperativa Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori Sono presenti per le parti gli avv.ti Donvito, in sostituzione dell'avv. Manicone, e Del Frate.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Sono impugnati con ricorso introduttivo e con motivi aggiunti i verbali di gara e di aggiudicazione provvisoria e inoltre gli atti presupposti comprensivi del bando, capitolato e disciplinare di gara.

I diversi ed articolati motivi d'impugnazione possono sostanzialmente ricondursi all'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, per violazione del principio di trasparenza e di par condicio e per disparità di trattamento; alla violazione di legge in relazione all'art. 83/5°c del D.lgs. n. 163/2006.

Nel loro complesso i profili di doglianza sono infondati e dunque vanno disattesi.

Occorre anzitutto rilevare, quanto alla prospettata violazione dell'art. 83/5°c del D.lgs, n, 163/2006, come la predetta disposizione disponga che le stazioni appaltanti utilizzino metodologie tali da consentire d'individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa e attribuisca al regolamento di attuazione l'onere di fissare dette metodologie distintamente per lavori, servizi e forniture. Il regolamento stesso, aggiunge poi la norma, tiene conto di quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 117/1999 e dal D.P.C.M. 18 novembre 2005 – metodo del rapporto inversamente proporzionale per i servizi di pulizia e sostitutivi di mensa -.

Consegue al tenore letterale della disposizione che fintanto che le regole in questione non sono introdotte nell'ordinamento non può ritenersi vincolata, l'amministrazione, ad una piuttosto che ad un'altra metodologia di valutazione dell'offerta.

L'affermazione contenuta nella norma secondo cui si deve tener conto dei Decreti Presidenziali sopra richiamati rafforza semmai l'indicata condizione in quanto solo con l'introduzione dell'apposito regolamento, i meccanismi di valutazione in essi contenuti, potranno essere, se del caso, estesi a procedure ad evidenza pubblica, riferibili alle altre tipologie di servizi.

Venendo agli ulteriori profili rappresentati nelle impugnative e in particolare all'asserita irragionevolezza della formula matematica adottata per l'individuazione del punteggio relativo all'offerta economica, pare opportuna una breve premessa.

Occorre infatti chiarire che la censura volta a contestare un requisito della procedura di gara rientrante nella sfera discrezionale dell'amministrazione deve considerarsi inammissibile in quanto attinente al merito delle scelte operate da quest'ultima, sicché in tali evenienze il sindacato giurisdizionale può effettivamente circoscriversi alle sole ipotesi di assoluta irrazionalità e illogicità delle determinazioni assunte.

Nella specie tale illogicità e irrazionalità non pare sussistere dal momento che la formula utilizzata: - differenza tra prezzo a base d'asta e prezzo offerto/ differenza tra prezzo a base d'asta e miglior prezzo offerto X 48 (punteggio massimo attribuibile) – è come tutte le formule matematiche neutra nella sua applicazione in quanto valorizza per tutti i concorrenti, proporzionalmente, il minor scarto esistente rispetto alla migliore offerta economica presentata.

In sostanza la ricorrente si duole di aver conseguito soltanto 12 punti, ma ciò dipende dallo scarto della propria offerta rispetto a quella economicamente più vantaggiosa. Se ad esempio tale scarto fosse stato inferiore di due centesimi a quello dalla stessa proposto – 15,47 invece di 15,49 – il punteggio attribuito sarebbe stato di 36 punti e quindi molto più vicino a quello massimo.

Del resto si deve anche rilevare che nella procedura in esame si è dato rilievo al prezzo orario e non all'importo complessivo del servizio, sicché lo scarto di pochi centesimi appare irrisorio se considerato in valore assoluto, ma non lo è se esso viene posto in correlazione al monte ore complessivo e all'importo complessivo d'asta che è superiore al milione di euro.

In conclusione la formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica deve consentire una ripartizione del punteggio tra le varie offerte economiche che risulti connotata da congrui rapporti proporzionali al fine di evitare che la stessa offerta economica sia privata di sostanziale incidenza privilegiando così quella tecnica (CdS, Sez V, 9 marzo 2009 n. 1368).

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto

La liquidazione delle spese è rimessa al dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – SEZIONE I<sup>A</sup>- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti li respinge.

Condanna la ricorrente alle spese che si liquidano in complessivi € 3000,00 (tremila) da ripartirsi in parti uguali in favore dell'amministrazione resistente e della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Grazia Brini, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO